

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito– REGIONE SICILIANA –
AMBITOTERRITORIALEDICATANIA**Liceo Artistico Statale "Emilio Greco"****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO l'art. 11, c. 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO l'art. 2, c.10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 "Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate";

VISTO l'art 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62;

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle studentesse e degli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento dell'istituto, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;

VISTO l'art. 3, c.2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 "L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico...";

VISTO il calendario scolastico della Regione Sicilia per l'a.s. in corso;

VISTA la delibera n.17 del Collegio dei docenti del 18 maggio 2026;

VISTA la delibera n.2600 del Consiglio d'Istituto del 18 maggio 2026;

COMUNICA

Che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli studenti, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato (Dlgs 62 del 2017, art. 5).

CTSL01000A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010545 - 31/05/2026 - I.1 - U

Deroghe al suddetto limite massimo di assenze possono essere concesse solo in casi eccezionali, certi, adeguatamente documentati e purché il Consiglio di Classe disponga di sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale dello studente (in ogni disciplina), a fronte di:

- ricoveri, gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate e/o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente;
- donazioni del sangue e del midollo osseo, day hospital, visita specialistica attestata da certificato medico, che deve essere prodotto subito dopo le assenze;
- malattie croniche certificate;
- situazioni di disagio psicologico, emotivo, relazionale o sociale adeguatamente documentate dai servizi pubblici competenti o da specialisti pubblici abilitati;
- problemi familiari gravi quali gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore;
- situazioni monitorate dai servizi sociali di zona;
- situazioni socio-economiche particolarmente gravi, adeguatamente documentate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- provenienza da altri Paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali o trasferimento della famiglia;
- frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
- quanto tutelato dalla normativa vigente (nuovo inserimento linguistico-culturale, adozione, affidamento, inserimento in comunità o programmi di tutela della persona o di tutela contro la violenza, disposizioni date da sentenze del Tribunale, ecc.);
- attività artistiche di comprovata rilevanza: partecipazione a percorsi formativi o produzioni artistiche di comprovata rilevanza in ambito musicale, teatrale, cinematografico o delle arti visive, documentate dall'ente organizzatore o dalla struttura formativa coinvolta, anche non riconosciuta a livello ministeriale.

Per queste deroghe è necessaria una documentazione completa.

Sezione relativa alle assenze per patologie correlate al ciclo mestruale

Le assenze dovute a patologie correlate al ciclo mestruale, adeguatamente certificate da medico specialista, possono rientrare tra le deroghe per motivi di salute ai fini della validità dell'anno scolastico, qualora il Consiglio di Classe ritenga sussistenti le condizioni per procedere alla valutazione finale.

La studentessa che intenda avvalersi della suddetta deroga presenta idonea certificazione specialistica al Dirigente Scolastico o agli uffici competenti all'inizio dell'anno scolastico o tempestivamente al verificarsi della situazione condizionata da questa specifica condizione di salute.

Si dà la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di presentazione dell'usuale giustificazione da parte dei genitori, in caso di studentessa minorenni, o della studentessa medesima, se maggiorenne.

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola. Tutte le motivazioni, infatti, devono essere preventivamente o, comunque, tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola presso la Segreteria dell'Istituto. La documentazione, soggetta alla normativa sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Non possono essere computate ai fini della deroga le assenze derivanti da provvedimenti disciplinari comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica.

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola.

La documentazione contenente dati sanitari o sensibili sarà trattata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, limitandone l'accesso ai soli soggetti autorizzati.

La documentazione, soggetta alla normativa sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a.

I docenti Coordinatori di classe avranno cura di mantenere costante il monitoraggio periodico e

l'aggiornamento del registro elettronico, nonché la verifica per la classe di competenza.

Il Consiglio di Classe procede preliminarmente alla verifica del monte ore annuale personalizzato, esamina la documentazione prodotta e delibera motivatamente l'eventuale concessione della deroga, dandone atto nel verbale dello scrutinio finale.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato:

- gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio;
- gli studenti, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
 1. situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
 2. possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Pertanto, gli studenti che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di maturità). Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, pur in presenza di documentazione utile alla concessione della deroga, non saranno ammessi allo scrutinio qualora il Consiglio di Classe ritenga impossibile procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli studenti ammessi allo scrutinio si procederà alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di maturità).

L'ammissione all'Esame di maturità avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali deliberati dal collegio dei docenti secondo quanto già previsto dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Quest'ultima condizione può variare in base all'Ordinanza Ministeriale emanata annualmente.

La concessione della deroga al limite delle assenze non comporta automaticamente l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di maturità, restando ferme le disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

I Consigli di Classe, tramite il Coordinatore di Classe avranno cura di diffondere la presente nelle classi.

Catania, li 18/05/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005s.m.i.enormecollegateesostituisceildocumen
tocartaceo e la firma autografa)